



SETTORE COMMERCIO CULTURA EVENTI E SPORT
UFFICIO COMMERCIO – SUAP
TEL. 02 92 78 281 – 92 78 282 – 92 78 406 FAX 02 92 78 406

Prot. n.23640/2020

ORDINANZA N.118 /2020

Oggetto: MISURE URGENTI PER REGOLAMENTARE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, BARBIERE, ESTETISTA, DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19 "CORONA VIRUS".

IL SINDACO

Premesso:

-che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio del 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-che in seguito all'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) in data 11 marzo 2020 tutte le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing sono state sospese per il periodo 12/25 marzo 2020, al fine di evitare la diffusione del contagio a causa della pandemia da Covid-19;

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da Covid -19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e la pericolosità della diffusione della pademia su tutto il territorio regionale e nazionale;

Visto il DPCM 22 marzo 2020 che proroga al 3 aprile 2020 le misure restrittive adottate cond DPCM 11 marzo 2020;

Visto il DPCM 1 aprile 2020 che proroga al 13 aprile 2020 le misure restrittive adottate cond DPCM 11 marzo 2020;

Rilevato che la Regione Lombardia, con propria ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020 ha ribadito il divieto dell' esercizio dell'attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing sul proprio territorio sino al 15 aprile 2020;

Rilevato che la sopracitata ordinanza regionale n. 514 del 21.3.2020, secondo l'art. 2 c. 1 del D.L. 19/2020 cessa di produrre i propri effetti dal 5/4/2020;

Visto il DPCM 10 aprile 2020 che proroga al 3 maggio 2020 le misure restrittive adottate con DPCM 11 marzo 2020;

Considerato inoltre che le dimensioni sovranazionali della pandemia e l'interessamento di più ambiti sul territorio regionale e nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l'uniformità nell'attuazione di programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;



VISTI:

-il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;

-il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto "Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2° di cui all'allegato 10 del DPCM 26/4/2020";

-il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020;

-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

Preso altresì atto dell'ordinanza della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020, con la quale vengono stabilite le linee guida e i protocolli da seguire da parte degli acconciatori, barbieri ed estetisti, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e si riportano come segue:

- predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione;
- consentire l'accesso dei clienti solo tramite **prenotazione**, mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg;
- rilevare la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;
- limitare la permanenza dei clienti all'interno dei locali al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale, riorganizzata secondo il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro;
- riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti;
- delimitare l'area di lavoro, laddove possibile, con **barriere** fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
- mettere a disposizioni, nelle aree del locale, soluzioni idro-alcoliche per **l'igiene delle mani** dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo;
- l'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una **mascherina** a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione);
- in particolare per i servizi di estetica, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la **visiera protettiva e mascherina FFP2** senza valvola;



•l'operatore deve procedere ad una frequente **igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale;

•assicurare una adeguata **pulizia e disinfezione** delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici;

•favorire il regolare e frequente **ricambio d'aria** negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria;

•sono inibiti, dove presenti, l'uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio;

•la postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

Vista l'ordinanza sindacale n. 99 del 27 aprile 2010 di prot. 27568, che disciplina l'orario di svolgimento delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing sul territorio di Cernusco sul Naviglio;

Dato atto che la suddetta ordinanza vieta l'esercizio dell'attività di acconciatore durante la giornata della domenica;

Ritenuto opportuno regolare gli orari dell'attività di acconciatore, barbiere ed estetista, relativamente al periodo 18/31 maggio 2020 come segue:

- Sette giorni su sette dalle ore 8 alle ore 21, con il rispetto dei contratti collettivi nazionali da parte del datore di lavoro;

Preso atto che l'art.1 "Misure di contenimento della diffusione del Covid-19" comma 14 del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 prescrive che tutte le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

Visti gli allegati al DPCM 17 Maggio 2020, che riportano le linee guida per gli operatori dei servizi alla persona, sopracitate ed in seno alla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome;

VISTI:

-la L. 174/2005;

-la L.1/1990;

- il D.LGS.267/2000;

- l'art. 21 bis e ter della L. 241/1990;

-la L.R. 3/2012;

-il Regolamento Regionale n. 6/2011;

-il Regolamento Comunale relativo alla disciplina dell'attività di estetica con integrazioni per l'attività di piercing e tatuaggi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 26.7.2006;

-lo Statuto del Comune di Cernusco sul Naviglio;



ORDINA

1) di modificare l'ordinanza sindacale n. 99 del 27 aprile 2010 di prot. 27568, in vigore, per le motivazioni indicate nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e in conformità a quanto sotto riportato:

- tutte le attività di acconciatore, barbiere ed estetista, possono svolgersi sette giorni su sette dalle ore 8.00 alle ore 21.00;
- e' indispensabile per ciascuna attività predisporre un' adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione;
- consentire l'accesso dei clienti solo tramite **prenotazione**, mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg;
- rilevare la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;
- limitare la permanenza dei clienti all'interno dei locali al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale, riorganizzata secondo il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro;
- riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti;
- delimitare l'area di lavoro, laddove possibile, con **barriere** fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
- mettere a disposizioni, nelle aree del locale, soluzioni idro-alcoliche per **l'igiene delle mani** dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo;
- l'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una **mascherina** a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione);
- in particolare per i servizi di estetica, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la **visiera protettiva e mascherina FFP2** senza valvola;
- l'operatore deve procedere ad una frequente **igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale;
- assicurare una adeguata **pulizia e disinfezione** delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici;



- favorire il regolare e frequente **ricambio d'aria** negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria;
- sono inibiti, dove presenti, l'uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio;
- la postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

2) Le suddette disposizioni valgono sino al 31 maggio 2020;

3) che nel suddetto periodo (18/31 maggio 2020) l'attività di tatuatore e piercing si intende sospesa, come da provvedimento regionale n. 547/17.5.2020, citato nelle premesse della presente ordinanza sindacale.

DISPONE

-la pubblicazione del presente provvedimento sul sito e all'albo pretorio comunali;

-la trasmissione del presente provvedimento a:

- Prefettura di Milano;
- Regione Lombardia;
- Polizia locale del Comune di Cernusco sul Naviglio;
- Stazione Carabinieri di Cernusco sul Naviglio

DEMANDA

al personale della Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento

INFORMA

- che l'inosservanza del contenuto citato nel presente provvedimento sarà punita, salvo il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;
- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento, ai sensi della L. 241/90, è il dirigente del Settore Commercio, Cultura Eventi e Sport, dott. Giovanni Cazzaniga;
- che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.LGS. n. 2.7.2010 n. 104, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del DPR n. 1199/1971.

Cernusco sul Naviglio, 18.5.2020

IL SINDACO

Dott. Ermanno Zacchetti

VISTO:

**IL DIRIGENTE SETTORE
COMMERCIO CULTURA EVENTI E SPORT**
Dott. Giovanni Cazzaniga

Pratica trattata da : dott.ssa Emilia Sipione

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005